



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Decreto n. 1 del 28 aprile 2025

Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, ulteriormente prorogato fino al 31.12.2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito anche “legge speciale sisma”);

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Considerato, in particolare, l'art. 8, comma 4, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che dispone che: *“Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato”*;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della protezione civile”*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023) con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia;

Vista la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023) con la quale gli effetti dello stato d'emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 sono estesi al territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 11 aprile 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024) con le quali è stato prorogato di 12 mesi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi

sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro e dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, dalla frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio;

Visto l'articolo 36, comma 2-ter, del DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, a mente del quale:

“2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

Visti i commi 677 e 678, dell'articolo 1, della legge L. 30 dicembre 2024, n. 207 che dispongono:

“677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

Ritenuto di dover adottare delle prime Linee Guida che contengano indirizzi e criteri per consentire il più celere ed efficace avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Visti l'articolo 33, comma 1, del DL 189/2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DECRETA

1. di approvare le Linee Guida contenenti i primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, riportate come Allegato 1 al presente decreto;
2. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio per il supporto ai sub Commissari
e per l'attuazione degli interventi speciali
Avv. Michele Nolasco

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA CONTENENTI PRIMI INDIRIZZI E CRITERI PER L'AVVIO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE IL 9 NOVEMBRE 2022 E IL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA IL 9 MARZO 2023.

Paragrafo 1 - Ambito di applicazione

1. Sono interessate dai processi di ricostruzione pubblica e privata gli immobili, le strutture e le infrastrutture danneggiati per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, e 6 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023.

Paragrafo 2 - Principi generali

1. Per gli interventi di ricostruzione si applicano le disposizioni della legge speciale sisma (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) richiamate dalla normativa vigente, allo stato attuale avvalendosi del personale in essere e nel rispetto del principio di invarianza dell'onere finanziario.
2. Agli immobili di proprietà privata di cui all'articolo 5 della legge speciale sisma si applicano le disposizioni del Testo unico della Ricostruzione Privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell'ambito degli interventi relativi ad immobili di proprietà pubblica si applica quanto disciplinato dal successivo paragrafo 4.

Paragrafo 3 – Ricostruzione Privata

1. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare la manifestazione di volontà secondo lo schema allegato alle presenti Linee Guida, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E.
2. La manifestazione di volontà è presentata sulla piattaforma Ge.Di.Si. entro il 30 settembre 2025.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge speciale sisma in materia di interventi di immediata esecuzione sulla base della disciplina ivi prevista, ad eccezione del termine riportato al terzo capoverso del comma 4 del medesimo.
4. Con successivi provvedimenti del Commissario Straordinario, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge speciale sisma, sono dettate specifiche disposizioni operative per la concessione

del contributo di ricostruzione e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Paragrafo 4 - Ricostruzione pubblica e poteri speciali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche, dei beni del patrimonio artistico, delle chiese e degli edifici di culto civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché per gli altri immobili elencati alle disposizioni della legge speciale sisma di seguito richiamate, si applica quanto disposto dagli articoli da 14 a 18 della legge speciale sisma e dai provvedimenti di carattere generale già adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge.
2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione della Regione Marche e della Regione Umbria hanno sottoposto al Commissario Straordinario, in sede di stima dei fabbisogni, un elenco di strutture, immobili pubblici, beni del patrimonio artistico, e chiese ed edifici di culto, per i quali è stato rilevato un danneggiamento derivante dai sismi in parola. Sulla scorta di tali rilievi è stata operata con una prima previsione di spesa da finanziare.
3. Secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sentito l'U.S.R. competente, il Commissario, con apposito provvedimento, autorizza la spesa dell'importo stimato per tutte le attività (rilievi, accertamenti, indagini) propedeutiche alla redazione del D.I.P. (di cui all'Allegato I.7, art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.) o di altro livello di progettazione, se predisposto internamente dall'Ente proprietario, nel limite di spesa previsto per ciascuna annualità dall'articolo 1, comma 677, della legge L. 30 dicembre 2024, n. 207.
4. Il Commissario Straordinario trasferisce alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione-Vice Commissario gli importi ritenuti ammissibili. L'U.S.R. competente dispone il trasferimento di tali rimborsi dalla contabilità speciale del Vice Commissario all'Ente Proprietario.
5. Il D.I.P. o un altro livello di progettazione, una volta predisposti, sono sottoposti all'U.S.R. competente che provvede all'esame della completezza documentale e alla valutazione della stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento.
6. Il Commissario Straordinario con apposito provvedimento, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge speciale sisma, individua le opere pubbliche di cui al presente paragrafo da finanziare, fermo restando che gli affidamenti dovranno essere operati secondo gli atti – tipo approvati dal Commissario Straordinario.
7. Per gli interventi della ricostruzione pubblica si applicano alle stazioni appaltanti gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023, con le modalità eventualmente precisate dalle ordinanze commissariali.
8. Con successivi provvedimenti del Commissario Straordinario, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge speciale sisma, sono dettate specifiche disposizioni operative per la realizzazione degli interventi della ricostruzione pubblica per la riparazione e ricostruzione delle opere e delle infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma.

Paragrafo 5 - Legalità e trasparenza

1. In ragione dell'interesse pubblico generale alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei territori di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee Guida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge speciale sisma allo scopo di garantire una integrazione e un coordinamento di tutte le attività finalizzate al perseguimento di tale interesse pubblico.
2. Al fine di garantire il rispetto principio del risultato, nonché il perseguimento dell'interesse alla maggiore qualificazione dei soggetti coinvolti nelle attività di ricostruzione, sia pubblica che privata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge speciale sisma.



Dichiarazione di Manifestazione di Volontà, a presentare richiesta di contributo per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione degli edifici danneggiati, dal sisma del 9 novembre 2022 nella regione Marche e del 9 marzo 2023 nella regione Umbria

ID Dichiarazione: MV-.....

Prot. nnnnnn del gg/mm/aaaa

1. Dati del Dichiarante

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto (nome)* _____ (cognome)* _____,
CF* _____, nato a* _____ provincia* (____) stato* _____
il* _____ residente in (comune)* _____ provincia* (____), indirizzo* _____
n. civ.* _____,
PEC* _____ Email* _____,
telefono _____,

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA di avere titolo alla presentazione della Dichiarazione in qualità di: *

- Soggetto legittimato (*proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di godimento*)
- Soggetto legittimato (*ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. e del DL 189/2016*), legale rappresentante della persona giuridica _____ P.IVA _____
- Soggetto delegato (*dal proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di godimento*)
- Amministratore di condominio costituito/di fatto (*c.f. _____*)
- Presidente di consorzio (*c.f. _____*)
- Professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo

2. Dichiarazione

Manifesta la volontà a presentare la richiesta di contributo per gli interventi su/i edificio/i, danneggiati per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e della regione Umbria il 9 marzo 2023: *

- ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, oppure ad uso prevalentemente produttivo ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici abitativi;
- ad uso produttivo o prevalentemente produttivo.

Relativamente al/i seguente/i edificio/i:

3.1 Dati dell'Edificio/i oggetto dell'intervento

EDIFICIO SINGOLO (in alternativa al punto 3.2) *

sito in (Regione)* _____ Provincia* (____) nel Comune di* _____ in via* _____, civico* _____

Note: (es. Intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato bifamiliare)

L2

L3

L4

Importo presunto intervento edilizio (i.c.)*

€

N.B. Il sistema propone di default un importo che tiene conto dei Costi Parametrici di base, al netto di maggiorazioni ed incrementi (vedi Paragrafo 2.1.1 del Manuale – Manifestazione di volontà). Resta ferma la facoltà per il Dichiarante, di modificare tale importo sia in aumento che in diminuzione, in ragione degli incrementi e/o decrementi previsti dalle Ordinanze. Si precisa infine che l'importo presunto dell'intervento edilizio, è reso al solo fine di procedere ad un censimento più puntuale delle risorse finanziarie necessarie e pertanto hanno valore esclusivamente ai fini statistici non determinando alcun diritto in capo al Dichiarante.

EDIFICIO N. 2

***(Ripetere per ogni Edificio interessato da intervento unitario)**

Identificativi catastali:

Foglio*:

Particella/e*:

N° Unità Immobiliari*

n.

Di cui:

n. u.i. gode/no di Contributo Autonoma Sistemazione (CAS)

n. u.i. gode/no di Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)

Sup. Complessiva*

Mq.

Identificativi AeDES:

ID SCHEDA: oppure Id. Sopralluogo: Squadra _|_|_|_ Scheda n. _|_|_ Data _|_|_|_|_|_|_|_ Esito

Identificativi FAST:

ID SCHEDA: oppure Id. Sopralluogo: Squadra _|_|_|_|_ Scheda n. _|_|_ Data _|_|_|_|_|_|_|_ Esito

Ordinanza di inagibilità/inutilizzabilità n. _____ del _|_|_|_|_|_|_|_

() Indicare obbligatoriamente almeno uno, fra i dati di cui sopra (AeDES/Fast/Ordinanza)*

Livello operativo presunto*:

L1

L2

L3

L4

Importo presunto intervento edilizio (i.c.)*

€

N.B. Il sistema propone di default un importo che tiene conto dei Costi Parametrici di base, al netto di maggiorazioni ed incrementi (vedi Paragrafo 2.1.1 del Manuale – Manifestazione di volontà). Resta ferma la facoltà per il Dichiarante, di modificare tale importo sia in aumento che in diminuzione, in ragione degli incrementi e/o decrementi previsti dalle Ordinanze. Si precisa infine che l'importo presunto dell'intervento edilizio, è reso al solo fine di procedere ad un censimento più puntuale delle risorse finanziarie necessarie e pertanto hanno valore esclusivamente ai fini statistici non determinando alcun diritto in capo al Dichiarante.

Importo presunto **complessivo** intervento edilizio Edif. 1 + Edif. nn (i.c.)*

€

***Dati obbligatori**

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (General Data Protection Regulation -GDPR), di aver preso visione dell'informativa presente alla pagina <https://sisma2016.gov.it/qedisi/privacy.pdf> e di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità.